

TESTO PRESENTATO DALLA
GIUNTA REGIONALE<<Norme regionali per la tutela della
minoranza linguistica slovena>>

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali)

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione **riconosce** e tutela la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

2. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione, in particolare, dei principi espressi:

- a) dall'articolo 6 della Costituzione
- b) dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia;
- c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- d) dalla Convenzione europea sui Diritti dell'uomo e libertà fondamentali;
- e) dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa;
- f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze;
- g) dai documenti dell'OSCE sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE<<Norme regionali per la tutela della
minoranza linguistica slovena>>

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali)

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione **riconosce e concorre a tutelare e valorizzare** la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

2. Identico

h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, come richiamati dall'articolo 2 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e dalla legge 38/2001, e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate in base ad almeno una delle leggi 482/1999 e 38/2001, e precisamente:

a) il territorio individuato attraverso la procedura di cui all'articolo 3 della legge 482/1999, ivi compreso il territorio individuato in base all'articolo 1, comma

Identico

3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 38/2001 e **dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione)**, e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Identico

2. Identico

5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

b) il territorio individuato attraverso la procedura di cui all'articolo 4 della legge 38/2001 e le aree di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 38/2001.

Art. 3

(Rapporti internazionali)

1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.

2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.

3. In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui

Identico

3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge a favore della minoranza slovena sono estesi alle parlate locali e dialettali, patrimonio linguistico comune della minoranza stessa.

Art. 3

(Rapporti internazionali)

Identico

all'articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, allo scopo di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.

Art. 4

(Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)

1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, nonché tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, e sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche.

Capo II

Assetto istituzionale

Art. 5

(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. È istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.

2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:

a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 6;

Identico

Art. 4

(Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)

Identico

Capo II

Assetto istituzionale

Art. 5

(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. Identico

2. Identico

b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, e le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;

c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;

d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:

1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;

2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali;

e) mezzi di informazione, comprendenti case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librerie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;

f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di

Identico

cui al presente comma.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.

4. L'iscrizione all'Albo regionale e la cancellazione sono disposte dall'Assessore regionale competente per materia.

5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)

1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente

Identico

3. Identico

4. Identico

5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7 e **la Commissione consiliare competente, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del regolamento stesso; decorso tale termine, si prescinde dal parere.**

6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.

7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categorie ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui alla lettera d) del comma 2.

Art. 6

(Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)

1. Identico

rappresentative della minoranza stessa.

2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno dieci anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, che presentano le caratteristiche e i requisiti seguenti:

a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine;

b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:

1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;

2) delle quali almeno una con sede nella provincia di Trieste, almeno una con sede nella provincia di Gorizia e almeno una con sede nella provincia di Udine.

3. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, **previo parere conforme della Commissione consultiva di cui all'articolo 7.**

Identico

2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno dieci anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, che presentano le caratteristiche e i requisiti seguenti:

a) Identica

b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:

1) Identico

2) Identico

3. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

4. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 3, e in possesso dei requisiti di cui al comma 2, presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dall'entrata

4. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

5. Nella stessa forma e con la medesima procedura di cui al comma 3 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.

6. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.

7. **In sede di prima applicazione sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti:**

a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;

b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.

in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.

5. Identico

6. Identico

7. Identico

8. **L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza slovena un contributo a sostegno della loro attività istituzionale.**

9. **L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della**

Art. 7

(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)

1. E' istituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sull'**ipotesi** di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo **12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione)**;

c) fornisce i pareri a essa richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonchè dagli enti e agenzie regionali;

d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

minoranza slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'articolo 16 della legge 38/2001, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione del Fondo.

Art. 7

(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)

1. Identico

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:

a) Identica

b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla **proposta** di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo **223/2002**;

c) Identica

d) Identica

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) sei componenti, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 6;

c) tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tale scopo previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

5. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.

6. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretazione e traduzione, ove

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. Identico

7. Identico

necessario.

8. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.

Art. 8

(Segreteria del Comitato istituzionale paritetico)

1. L'Amministrazione regionale assicura i compiti di segreteria e il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).

Art. 9

(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena)

1. Allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge e di raccogliere indicazioni e contributi propositivi per il loro adeguamento alle esigenze emerse e per la definizione di nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno

Identico

8. Identico

Art. 8

(Segreteria del Comitato istituzionale paritetico)

Identico

Art. 9

(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena)

1. Identico

una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza di cui al comma 1 sono chiamati a prendere parte i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 7, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena nelle amministrazioni locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.

3. L'ordine del giorno e le modalità di svolgimento **della Conferenza** sono determinati sentita la Commissione **consultiva** di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Disposizioni in materia elettorale)

1. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale detta norme per favorire, nel rispetto dello Statuto di autonomia, l'elezione di almeno un consigliere regionale appartenente alla minoranza linguistica slovena.

2. Nella legislazione regionale per l'elezione dei Consigli provinciali e comunali possono essere introdotte

Identico

2. Identico

3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno sono determinati **dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale**, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Disposizioni in materia elettorale)

Identico

norme volte a favorire, nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, un'adeguata rappresentanza ai candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena.

Capo III
Uso della lingua slovena

Art. 11
(Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza slovena)

1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi **agli uffici, alla Regione** in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il relativo testo tradotto in lingua slovena.

2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e provvede inoltre a istituire nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico mediante l'uso della lingua slovena.

3. Al fine di estendere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento

Identico

Capo III
Uso della lingua slovena

Art. 11
(Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza slovena)

1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi **all'Amministrazione regionale** in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il relativo testo tradotto in lingua slovena.

2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e provvede inoltre a istituire nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico **anche** mediante l'uso della lingua slovena.

3. Identico

professionale e ne favorisce la frequenza.

4. Gli uffici del Consiglio regionale e quelli dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti provvedono, secondo le rispettive competenze, a divulgare anche in lingua slovena le informazioni dirette al vasto pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza, e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali da essi diffuse sul territorio regionale sono pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.

5. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.

Art. 12

(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)

1. In applicazione dell'articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei loro nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

Identico

4. Identico

5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.

6. Identico

Art. 12

(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)

1. Identico

2. Identico

denominazioni slovene di province, comuni e frazioni sono riportate, accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità del testo previsto dai rispettivi statuti provinciali e comunali, ivi compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale provvede ad adeguare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge **gli strumenti meccanografici e telematici** utilizzati dagli uffici della Regione.

Art. 13

(Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)

1. Nei territori di insediamento della minoranza slovena di cui all'articolo 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella slovena.

Capo IV
Azioni di settore

Art. 14

(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)

1. In conformità di quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei territori di insediamento della minoranza slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali

Identico

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale provvede ad adeguare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge **le attrezzature tecniche e informatiche** utilizzati dagli uffici della Regione.

Art. 13

(Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)

Identico

Capo IV
Azioni di settore

Art. 14

(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)

Identico

regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.

3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.

5. Nel caso di organi istituiti con legge, il regolamento di cui al comma 4, è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità dello stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.

Identico

Art. 15

(Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, e avvalendosi dell'apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio medesimo.

Art. 16

(Iniziativa per la promozione della conoscenza della lingua slovena)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole.

2. Allo scopo di migliorare il grado di formazione e di specializzazione nella lingua slovena dei cittadini appartenenti alla minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e

Art. 15

(Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)

Identico

Art. 16

(Iniziativa per la promozione della conoscenza della lingua slovena)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, **anche** in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole **di ogni ordine e grado, comprese le scuole secondarie di secondo grado.**

2. Identico

postuniversitaria, la Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università degli studi della Regione e le Università degli studi della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa.

Art. 17

(Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)

1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali dei territori medesimi, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).

2. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformità con il disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 482/1999, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno.

Identico

Art. 17

(Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)

Identico

Art. 18

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2001)

1. **Dopo il comma 1 dell'articolo 8** della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) **è aggiunto il seguente:**<<1 bis.

Almeno uno dei componenti del Co.Re.Com. deve essere espressione della minoranza linguistica slovena.>>.

2. **Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2001** è **aggiunto** il seguente: <<3 bis.

Qualora nè il Presidente del Co.Re.Com., né alcuno degli eletti risultino appartenere alla minoranza linguistica slovena, sono dichiarati eletti soltanto i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e come quarto componente è nominato il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena che risulta primo fra i non eletti.>>.

Capo V

Strumenti finanziari

Art. 19

(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, e' istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena, cui affluiscono i contributi annui

Art. 18

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2001)

1. **All'articolo 8** della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Almeno uno dei componenti del Co.Re.Com. deve essere espressione della minoranza linguistica slovena.>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Qualora nè il Presidente del Co.Re.Com., né alcuno degli eletti risultino appartenere alla minoranza linguistica slovena, sono dichiarati eletti soltanto i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e come quarto componente è nominato il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena che risulta primo fra i non eletti.>>.

Capo V

Strumenti finanziari

Art. 19

(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. Identico

assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 38/2001.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza slovena, iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 5, mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

a) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti e organizzazioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva di enti e organizzazioni di **interesse primario** della minoranza slovena;

c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di enti e organizzazioni minori della minoranza slovena;

d) interventi diretti, a carattere straordinario, della Regione per iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.

3. Il fondo di cui al comma 1 e' annualmente ripartito fra le categorie d'intervento individuate al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione

Identico

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza slovena, iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 5, mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

a) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti e organizzazioni **di rilevanza primaria della minoranza slovena** che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva di enti e organizzazioni di **rilevanza primaria** della minoranza slovena;

c) Identica

d) Identica

3. Identico

consultiva di cui all'articolo 7, entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. I corrispondenti importi sono iscritti in distinti capitoli appositamente istituiti nell'ambito della proposta di bilancio che la Giunta presenta al Consiglio regionale.

4. Con deliberazione **della** Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, **si provvede inoltre all'individuazione degli** enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria **per la** minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.

5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché i criteri per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma.

Il termine di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi previsti al comma 2 è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Identico

4. Con **la medesima** deliberazione **di cui al comma 3, la** Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, **individua gli** enti e **le** organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria **della** minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e **provvede** all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi. **Il riconoscimento di ente e organizzazione di rilevanza primaria della minoranza slovena e la relativa determinazione dell'importo destinato a ciascun ente e organizzazione dal bilancio regionale avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale.**

5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché i criteri per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma.

6. Il termine di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi previsti al comma 2, **lettere c) e d)** è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

7. Ai fini del riconoscimento di nuovi soggetti da iscrivere nella tabella degli enti di rilevanza primaria

6. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 provvede la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero.

Art. 20

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

1. Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, approva entro il 15 settembre di ciascun anno l'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, e comunica l'entità complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.

2. Con apposito regolamento sono definite, in armonia con le disposizioni

della minoranza slovena, sono considerate le istanze presentate dai soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno.

8. Identico

9. In sede di prima applicazione, il riparto del fondo di cui al presente articolo è determinato, per l'esercizio 2008, con la presente legge. Ai fini dell'individuazione degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena, nonché per la determinazione dell'importo dei contributi a essi assegnati per l'esercizio 2008, è approvata la tabella degli enti culturali sloveni allegata alla presente legge.

Art. 20

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

Identico

procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell'articolo 8 della legge 38/2001, le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti mediante l'utilizzo dei contributi annui statali di cui all'articolo 8 della legge 38/2001.

Art. 21

(Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza slovena)

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore del comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nei comprensori medesimi e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, i comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati, e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7.

Identico

Art. 21

(Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza slovena)

Identico

Art. 22
(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)

1. E' istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

2. Sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi da assegnare, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, le seguenti iniziative e attività:

a) costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, ivi compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001;

b) attività e iniziative integrative per la promozione dell'apprendimento della lingua slovena nelle scuole pubbliche, ivi comprese le iniziative di interscambio giovanile e di personale docente realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia;

c) progetti innovativi, anche legati a più ampie iniziative di carattere internazionale, con particolare attenzione alle problematiche del mondo giovanile;

d) iniziative progettuali di collaborazione interculturale per le finalità di cui all'articolo 4;

e) altre iniziative di carattere culturale e sociale, da realizzare nel territorio regionale, che per il loro oggetto e i loro contenuti specifici non rientrano nella tipologia delle iniziative e attività ammissibili ai contributi di cui agli articoli 19, 20 e 21;

Art. 22
(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)

1. Identico

2. Sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi da assegnare, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7, le seguenti iniziative e attività:

a) Identica

b) Identica

c) Identica

d) Identica

e) Identica;

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai seguenti soggetti:

a) per le iniziative di cui al comma 2, lettera a), ai proprietari, gestori e affittuari degli immobili adibiti alle attività ivi previste, svolte da uno o più degli enti e organizzazioni iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 5;

b) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettera b), alle istituzioni scolastiche pubbliche aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, **all'Istituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE)** e alle associazioni operanti nel settore dell'istruzione, iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 5;

c) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), agli enti e organizzazioni iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 5, nonché alle associazioni di rilievo regionale, statale e internazionale, attive nei settori della tutela delle minoranze, della promozione delle diversità linguistiche e culturali, della solidarietà e della collaborazione interculturale, aventi sede nel territorio regionale.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con regolamento da emanare sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 7.

f) iniziative a sostegno dell'insegnamento bilingue italiano e sloveno nella provincia di Udine, anche al fine del completamento del ciclo dell'istruzione obbligatoria per gli alunni provenienti dalle scuole indicate all'articolo 12, comma 5, della legge 38/2001.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai seguenti soggetti:

a) Identica

b) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettera b), alle istituzioni scolastiche pubbliche aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, e alle associazioni operanti nel settore dell'istruzione, iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 5;

4. Identico

Capo VI
Norme finali e transitorie

Art. 23
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda è indicata la sezione dell'Albo regionale di pertinenza.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articolo 8 della legge regionale 46/1991;

Capo VI
Norme finali e transitorie

Art. 23
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda **da presentarsi alla competente Direzione centrale**, è indicata la sezione dell'Albo regionale di pertinenza.

2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:

a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza – Unione culturale economica slovena;

b) Svet slovenskih organizacij – Confederazione delle organizzazioni slovene.

Art. 24
(Abrogazioni)

Identico

b) articolo 5 della legge regionale 23/2001;

c) comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 19, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.

Art. 25
(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del

Identico

Art. 25
(Norme finanziarie)

Identico

bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:

- a) UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156;
- b) UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20;
- c) UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali>>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Sovvenzioni annue a

Identico

sostegno dell'attività di enti e organizzazioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena.>>.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<degli enti, istituzioni e organismi>> sono sostituite con le seguenti: <<di enti e organizzazioni>>.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<delle istituzioni ed associazioni>> sono sostituite con le seguenti: <<di enti e organizzazioni>>.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5593 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di

Identico

particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza.>>.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato a favore del comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei comprensori medesimi e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.>>.

11. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 22, comma 2, lettera a), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituito "per memoria" il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero - con la denominazione "Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale".

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, relativamente agli interventi previsti

Identico

dall'articolo 22, comma 2, lettere b), c) d) ed e) fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente.>>.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Identico